

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONGIELLO, VICO, GINEFRA, BOCCIA, MICHELE BORDO,
CAPONE, CASSANO, GRASSI, LOSACCO, MARIANO, MASSA,
PELILLO, VENTRICELLI, ANTEZZA, FIORIO, OLIVERIO,
MANFREDI, CENNI, FALCONE**

Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro
in agricoltura e per il contrasto del fenomeno del caporalato

Presentata il 10 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese presenta ancora un alto grado di irregolarità dei lavoratori in agricoltura, a causa in particolare dell'elevata diffusione di fenomeni di economia sommersa. All'interno di tale quadro si riscontrano fattispecie di grave sfruttamento dell'attività lavorativa, con conseguenti danni sull'integrità del lavoratore e fenomeni di distorsione della concorrenza e del mercato.

Il fenomeno dell'utilizzo illecito della manodopera in agricoltura, segnatamente dei lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, e il ricorso alla pratica del caporalato testimoniano ancora oggi l'esistenza di una diffusa area di illegalità e di degrado sociale che tocca, in parti-

colare, la condizione del lavoro agricolo in talune aree del Mezzogiorno, ma che tende a estendersi anche in altre zone e in altri comparti produttivi e che richiede, pertanto, una decisa azione di contrasto da parte delle istituzioni.

La necessità di adottare norme speciali e dirette per contrastare il perpetuarsi di tali piaghe sociali appare ormai indifferibile.

Già durante la XV legislatura si condivise la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego della manodopera in agricoltura e sul fenomeno del caporalato, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, trattandosi di un'iniziativa che na-

sceva soprattutto dall'esigenza di sottoporre ad un attento monitoraggio il deprecabile fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera, diffuso in talune aree del Mezzogiorno — specialmente nel foggiano e nel casertano — dove in più occasioni le organizzazioni sindacali avevano denunciato situazioni di estremo sfruttamento di lavoratori stagionali extracomunitari e neocomunitari.

A seguito di tale proposta, anche l'allora Governo decise di sottoporre a procedimento legislativo il contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, allo scopo presentando uno specifico disegno di legge che giunse quasi al traguardo finale dell'approvazione da parte delle Camere, ma a causa dello spirare anticipato della legislatura il provvedimento non poté essere licenziato.

Giova sottolineare che la parte più innovativa e ritenuta efficace di tale provvedimento risiedeva nelle previsioni afflittive a danno oltre che degli attori del fenomeno (caporali), anche e soprattutto a danno delle imprese che avessero fatto uso dell'azione di reclutamento operata dagli stessi caporali.

Sulla base, quindi, delle passate iniziative normative, con la presente proposta di legge si intende introdurre nel quadro ordinamentale nazionale una serie di norme punitive che incrementano il potere di deterrenza soprattutto perché sono dirette a colpire le aziende che sfruttano il lavoro irregolare e il ricorso al caporalato, il loro patrimonio e la loro possibilità di ottenere o di partecipare alla richiesta di contributi pubblici, segnatamente quelli europei legati alla Politica agricola comune (PAC).

La principale finalità della proposta di legge è quindi costituita dalla previsione di strumenti amministrativi (in particolare la rete del lavoro in agricoltura) volti a rendere più trasparenti e controllati l'assunzione e l'utilizzo della manodopera agricola e, in campo repressivo, dalla previsione della fattispecie delittuosa del grave sfruttamento dell'attività lavorativa; più in generale, obiettivo del provvedimento è quello di contrastare le forme di sfruttamento del lavoro e il connesso fenomeno del caporalato, rafforzando il sistema di sanzioni e riducendo la diffusione dell'economia sommersa nel Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha il fine di contrastare l'intermediazione illecita e l'impiego illegale della manodopera in agricoltura nonché di favorire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è istituita la rete del lavoro in agricoltura, di seguito denominata « rete », che tramite l'utilizzo di tecnologie informatiche promuove l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e assicura il contrasto del lavoro sommerso e di ogni forma di illegalità.

ART. 2.

(Gestione della rete).

1. La rete è istituita a opera delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), d'intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che mette a disposizione la propria tecnologia informatica. Essa è diretta dalla Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di seguito denominata « Commissione », secondo la composizione stabilita ai sensi del medesimo articolo 9-*sexies*, comma 3.

2. La Commissione, oltre a svolgere le funzioni e i compiti previsti dall'articolo

9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, può assumere ogni iniziativa idonea al corretto ed efficiente funzionamento della rete, nonché, d'intesa con le regioni, provvedere all'individuazione dell'indice di congruità occupazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.

3. Il responsabile dell'area agricola dell'INPS assume l'incarico di direttore tecnico della rete.

ART. 3.

(Obblighi di iscrizione alla rete).

1. Sono iscritti alla rete i datori di lavoro che assumono manodopera agricola e i lavoratori che intendono svolgere la propria attività nel settore agricolo.

2. Alla rete aderiscono, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Criteri di iscrizione alla rete).

1. Il datore di lavoro agricolo si iscrive alla rete previa sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità in cui attesta di rispettare i CCNL e la legislazione sociale e del lavoro, nonché le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 è predisposto dalla Commissione. La rete attribuisce al datore di lavoro iscritto un codice alfanumerico collegato alla matricola dell'INPS e al numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rilascia un codice per l'accesso e un marchio distintivo di « lavoro di qualità » utilizzabile anche all'esterno.

3. In sede di prima attribuzione, i datori di lavoro iscritti nell'anagrafe delle

aziende agricole dell'INPS sono iscritti d'ufficio alla rete, previa sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 1.

ART. 5.

(Sanzioni in caso di violazione dei CCNL).

1. La violazione accertata dei CCNL, della legislazione sociale o del lavoro ovvero delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro determina la cancellazione dall'iscrizione alla rete nonché la revoca del marchio distintivo e di ogni beneficio di legge usufruito in virtù dell'iscrizione.

ART. 6.

(Modalità di iscrizione dei lavoratori alla rete).

1. Il lavoratore che intende svolgere la propria attività nel settore agricolo si iscrive alla rete direttamente o tramite uno dei soggetti di cui agli articoli 2 o 3, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di responsabilità che attesta il proprio grado di istruzione, i precedenti lavorativi, eventuali attestati professionali, la disponibilità e i periodi della propria occupabilità.

2. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 è predisposto dalla Commissione.

3. Al lavoratore iscritto alla rete è attribuito un codice alfanumerico ed è rilasciato un tesserino di « lavoro di qualità » contenente anche il codice per l'accesso ai dati personali contenuti nella rete. In sede di prima attuazione, i lavoratori iscritti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla rete, previa sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 1.

4. L'INPS compila gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Effetti derivanti dall'iscrizione alla rete).

1. L'iscrizione alla rete è condizione indispensabile per il riconoscimento delle riduzioni contributive. La cancellazione dell'impresa o del datore di lavoro dall'iscrizione alla rete determina la mancata fruizione delle agevolazioni contributive.

ART. 8.

(Adempimenti del datore di lavoro).

1. Il datore di lavoro comunica tramite procedimenti telematici alla rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Un'analoga comunicazione è trasmessa alla cessazione del rapporto di lavoro indicando, in aggiunta e per ciascun lavoratore, il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni o di cessazioni plurime è ammessa una comunicazione cumulativa.

ART. 9.

(Benefici derivanti dall'iscrizione alla rete).

1. In favore dei datori di lavoro iscritti alla rete che assumono lavoratori iscritti alla stessa rete è riconosciuto un credito d'imposta pari a 1 euro per ogni giornata di lavoro occupata e dichiarata. L'importo è ridotto alla metà per i datori di lavoro che operano nelle zone montane e svantaggiate e che godono delle riduzioni contributive previste dalla legislazione vigente.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è concesso entro il limite delle risorse di cui all'articolo 13.

ART. 10.

(Disposizioni per i soggetti che effettuano trasporti di persone).

1. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare un'apposita convenzione con la rete. La stipulazione della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e la ripartizione tra l'azienda e il lavoratore sono fissati mediante contrattazione collettiva tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediato recesso della stessa.

ART. 11.

(Misura per l'emersione del lavoro illegale).

1. I lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea o di Paesi membri dell'Unione europea che sono stati impiegati in agricoltura in modo illegale possono presentare alla rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicando le proprie generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti e iscrive il lavoratore alla rete, richiedendo, se del caso, all'autorità competente il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dell'accertamento ispettivo.

2. La rete comunica alle autorità giudiziarie competenti i fatti di presunto illecito di cui è informata ai sensi del comma 1.

3. Al lavoratore che presenta denuncia ai sensi del comma 1 sono assicurate la tutela e la protezione da parte degli organi di polizia competenti.

ART. 12.

(Modalità di articolazione territoriale della rete).

1. Le commissioni preposte alla Cassa integrazione speciale operai dell'agricoltura (CISOA) costituiscono l'articolazione territoriale della rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni.

2. Ai fini del comma 1, le commissioni preposte alla CISOA svolgono i seguenti compiti relativamente al territorio di propria competenza:

a) monitoraggio del mercato del lavoro;

b) stipulazione delle convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 3 e 10;

c) denuncia alle autorità ispettive ed eventuale rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nelle fattispecie di cui all'articolo 11;

d) pareri e proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale di cui all'articolo 2, comma 2;

e) articolazione dei lavoratori iscritti alla rete nel territorio di propria competenza in appositi elenchi sulla base di *curricula* e delle disponibilità temporali di cui all'articolo 6.

ART. 13.

(Fondo per il lavoro di qualità).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il lavoro di qualità, di seguito denominato « Fondo », finalizzato all'erogazione di incentivi specifici, corrisposti sotto forma di credito d'imposta, alle aziende che ne fanno richiesta. La dotazione del Fondo è definita annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le risorse necessarie all'alimentazione del Fondo sono costituite:

a) per il 50 per cento della dotazione stabilita dal comma 1 tramite i proventi

derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ordinarie previste per le fattispecie di elusione ed evasione contributive o fiscali;

b) per il 50 per cento della dotazione stabilita dal comma 1 dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ordinarie e straordinarie per le violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con apposito decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso agli incentivi del Fondo. Il riconoscimento degli incentivi è vincolato all'iscrizione alla rete. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate hanno accesso alla banca dati dell'INPS relativa alla rete.

ART. 14.

(Rafforzamento delle attività di contrasto degli illeciti nel lavoro agricolo).

1. Al fine di rafforzare il numero degli ispettori del lavoro impegnati nei controlli, con particolare riferimento al settore agricolo, il personale individuato in esubero dalle pubbliche amministrazioni a seguito della ricognizione del personale effettuata ai sensi della legislazione vigente è assegnato, attraverso processi di mobilità intercompartimentale, ai servizi ispettivi del lavoro.

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è sottoposto ad apposite prove selettive per ottenere la qualifica di pubblico ufficiale e il successivo inquadramento nella categoria prevista dal relativo CCNL.

3. Il personale individuato ai sensi del presente articolo opera, preferibilmente, nei territori amministrativi delle province diverse ma contigue rispetto a quelle di residenza.

4. Nelle regioni dove è individuato un esubero di personale adibito alla gestione

dei servizi forestali, lo stesso personale può essere impiegato secondo le modalità indicate dal comma 1.

5. Nell'individuazione degli obiettivi annuali di produttività il Ministro del lavoro e delle politiche sociali conferisce una particolare rilevanza all'impegno profuso dai servizi ispettivi nel settore agricolo.

ART. 15.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 603-*bis* e 603-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 603-*bis*. — (*Grave sfruttamento del lavoro*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e, con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché la grave e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

ART. 603-ter. — (*Pene accessorie*). — La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma del presente articolo comporta altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento »;

b) dopo l'articolo 629 è inserito il seguente:

« ART. 629-bis. — (*Pene accessorie*). — La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, importa le pene accessorie previste dall'articolo 603-ter.

La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta, per una durata corrispondente alla pena inflitta, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti.

In caso di recidiva si applica altresì la sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha luogo lo sfruttamento ».

ART. 16.

(Disciplina sanzionatoria).

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori »;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato ».

2. La condanna per il delitto previsto dal comma 12.1 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-*ter* del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. All'articolo 25-*quinqüies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: « e 600-*quinqüies* » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*quinqüies* e 603-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera *c*) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

c) al comma 2, dopo le parole: « lettere *a*) e *b*), » sono inserite le seguenti: « e nel comma 1-*bis* »;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per i delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto legislativo la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame ».

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguarda un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante in Italia sono raddoppiate.

ART. 17.

(Modifiche all'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: « al delitto di cui all'articolo 589 » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis* »;

b) al comma 3, le parole: « al delitto di cui all'articolo 589, terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 589, terzo comma, e 603-*bis* ».

ART. 18.

(Modifica all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « legge 20 febbraio 1958, n. 75, » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, del codice penale ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034450